STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

APPROVATE LE MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2014, n. 75, il Decreto MEF 24 marzo 2014, con il quale sono state approvate le modifiche agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013.

In particolare, il citato Decreto ha indicato i seguenti ulteriori **indicatori di coerenza economica**:

- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

L'indicatore relativo al "margine per addetto non dipendente" è invece stato "sterilizzato" e pertanto e non fornirà esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.

Sono state infine apportate **modifiche alla territorialità** degli studi di settore a causa **dell'istituzione di nuovi Comuni** nel corso del 2013.

APPROVATA LA SCHEDA DEL 2 PER MILLE PER I PARTITI POLITICI

Con Provvedimento 3 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la scheda per la destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di un partito politico.

In particolare, è stato precisato che, già a partire dal 2014, in relazione al periodo d'imposta 2013:

- i contribuenti possono scegliere di destinare parte dell'IRPEF ai partiti politici contenuti nell'elenco trasmesso dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", ai sensi del D.L. n. 149/2013;
- possono esercitare la scelta anche i soggetti (persone fisiche), esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

ISTANZA DI MEDIAZIONE/RICORSO - CHIARIMENTI

Con Provvedimento 2 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 alla disciplina dell'istituto della mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992), ha riscritto le avvertenze relative alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.

In particolare, è stato stabilito che:

- per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000, il contribuente deve presentare istanza di reclamo/mediazione all'Agenzia delle Entrate, pena l'improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria;
- la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione comporta la **sospensione per 90 giorni** della **riscossione** e del **pagamento** delle somme dovute in base all'atto impugnato;
- l'istanza di reclamo/mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo:
- nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso

NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

Con Provvedimento 16 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il nuovo termine per la trasmissione della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi:

- ai beni di impresa concessi in godimento ai soci (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011);
- ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa (art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. n. 138/2011);

è stato posticipato a 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Tale termine consente in questo modo di agevolare l'adempimento comunicativo utilizzando elementi che da un lato per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso in sede dichiarativa, dall'altro per i soggetti concedenti i beni in godimento hanno determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti.

EFFETTI DELLA SOSTITUZIONE IMU-IRPEF SUI TERRENI

Con Risoluzione 18 aprile 2014, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'effetto di sostituzione IMU-IRPEF sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali è dovuta la c.d. "mini IMU" per il periodo d'imposta 2013.

In particolare, è stato ribadito che l'effetto di sostituzione IMU-IRPEF opera:

- sia nel caso in cui **l'IMU risulti dovuta**, ma **non sia stata versata** ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni;
- sia nel caso in cui sia stata pagata la c.d. "mini-IMU".

CODICI TRIBUTO PER LA TASI

Con Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il Mod. F24, della TASI.

In particolare, i nuovi codici sono i seguenti:

- "3958" per abitazione principale e relative pertinenze;
- "3959" per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- "3960" per aree fabbricabili;
- "3961" per altri fabbricati;

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo. Tuttavia, per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:

- "3962" per gli interessi;
- "3963" per le sanzioni

BONUS DI DI 80,00 EURO E RIDUZIONE IRAP

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

In particolare, tra le disposizioni previste si segnalano le seguenti:

- riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati(art. 1), ossia, a decorrere dal mese di maggio 2014, verrà riconosciuto un credito d'imposta annuale pari a:
 - euro 640, se il reddito complessivo non è superiore ad euro 24.000;
 - euro 640 se il reddito complessivo è superiore ad euro 24.000 ma non a euro 26.000.
 Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro,
 diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
- riduzione delle aliquote IRAP, a decorrere dal 2014, per imprese e professionisti (art. 2): da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei contribuenti

Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 del DL n. 66/2014, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 contenente i primi chiarimenti in relazione al bonus spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Come noto, l'ammontare del bonus è pari ad euro 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

L'Agenzia precisa, tra l'altro, che:

- i sostituti d'imposta riconoscono il bonus eventualmente spettante
 - in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari
 - a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ovvero, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno,
 - utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (a titolo di esempio, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, in

caso di incapienza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;

• la determinazione del **periodo** di lavoro nell'anno cui deve essere **rapportato il bonus** va effettuata considerando il **numero di giorni lavorati nell'anno**

SANZIONI PER OMESSA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Con Circolare 29 aprile 2014, n. 72265, il MISE ha fornito chiarimenti in merito ai poteri di accertamento e poteri sanzionatori in caso di omessa convocazione, nei termini previsti, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio (art. 2631 c.c.).

In particolare è stato precisato che il **potere di irrogare la relativa sanzione pecuniaria** (da euro 1.032,00 a euro 6.197,00) applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle **Camere di commercio**

NOVITA' LAVORO

ACCERTAMENTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con i Messaggi nn. 3739 e 3741 del 2014, l'INPS ha comunicato che sta procedendo all'accertamento dei contributi di artigiani/commercianti.

In particolare, è stato precisato che:

- a seguito dell'integrazione dei dati reddituali 2008, sono state aggiornate le posizioni previdenziali dei soggetti che, pur risultando regolarmente iscritti all'IVS, presentavano una posizione contributiva non validata. L'INPS sta procedendo all'invio degli avvisi bonari con cui vengono richiesti i contributi mancanti;
- sono stati iscritti d'ufficio alla gestione IVS 10.418 soci di società di persone che svolgevano in maniera prevalente e continuativa un'attività lavorativa nell'impresa, con decorrenza 1° gennaio 2009; altri 4.817 soci potrebbero essere iscritti d'ufficio entro il prossimo 15 maggio, con la stessa decorrenza;
- sono state, inoltre, predisposte apposite liste per i soggetti che svolgono attività di elaborazione dati (CED), per i quali, prima di procedere all'iscrizione, entro il 15 maggio 2014, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per l'imposizione contributiva.

PERSONALE A CONTATTO CON MINORI – CERTIFICATO PENALE

Il Ministero della Giustizia, facendo seguito all'emanazione del D.Lgs n. 39/2014 concernente l'obbligo per coloro che intendono impiegare soggetti in attività a contatto diretto e regolare con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai soggetti coinvolti, il 3 aprile 2014 ha pubblicato sul proprio sito internet due distinte Note di chiarimento in materia.

Nel particolare, il Ministero precisa che:

- tale obbligo riguarda tutti i soggetti che si avvalgono di terzi, siano essi datori di lavoro, enti o associazioni di volontariato, limitatamente al caso in cui venga stipulato un contratto di lavoro, mentre non vi è obbligo qualora il rapporto non sia lavorativo;
- i certificati penali del casellario giudiziale saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta: nel frattempo, il datore di lavoro può comunque impiegare il soggetto terzo previa

sottoscrizione dello stesso di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale attesti l'assenza di condanne per i reati interessati.

Il **Ministero della Giustizia**, mediante una nota pubblicata sul proprio sito internet, fornisce ulteriori chiarimenti sull'**obbligo** introdotto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di **certificato penale** del casellario giudiziale, che i datori di lavoro devono richiedere qualora intendano impiegare soggetti in **attività a diretto contatto con minori**.

In particolare, il Ministero chiarisce che:

- il certificato penale del casellario giudiziale va richiesto solamente alla data di assunzione, non rendendosi necessario il "rinnovo" ogni sei mesi (validità dello stesso);
- l'obbligo si produce solamente per i **rapporti** di lavoro **instaurati a partire** dall'entrata in vigore della legge (**6 aprile 2014**), mentre non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore a tale data.

Con FAQ 10 aprile 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo, introdotto dal D.Lgs. n. 39/2014, di consegna al datore di lavoro del certificato penale del casellario giudiziale per i soggetti che operano con i minori.

Tale certificato è obbligatorio dal 6 aprile 2014in tutti i casi in cui il datore di lavoro assuma nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minori sempre che tali rapporti di lavoro abbiano natura duratura e non per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

Il Ministero precisa che devono esibire tale certificato **anche i professionisti con partita IVA** qualora l'attività svolta sia oggetto di un contratto che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e può essere richiesto dal datore di lavoro presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL- COEFFICIENTI DI RATEAZIONE

L'INAIL, con la **Nota** protocollo **n. 2580 del 7 aprile 2014**, rende noti i **coefficienti** per il **calcolo delle rate** da applicare al secondo e terzo rateo del premio relativo all'**autoliquidazione 2013/2014**, ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.

I coefficienti, determinati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2013, pari al 2,08%, da moltiplicare per gli importi delle rate, sono i seguenti:

- 0,00524274 per la seconda rata in scadenza il 16 agosto 2014;
- 0,01048548 per la terza rata in scadenza il 16 novembre 2014.

La prima rata, in scadenza il 16 maggio 2014, è calcolata senza interessi.

PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO

Il Ministero dell'Interno, con la **Circolare n. 2460 del 4 aprile 2014**, fornisce i primi chiarimenti circa le novità introdotte nel TU sull'Immigrazione dal D.Lgs n. 40/2014, attuativo della Direttiva 2011/98/UE, relativa alla procedura di rilascio di un **unico permesso** che consenta al lavoratore extracomunitario di soggiornare e lavorare all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Ministero in parola riassume brevemente le novità introdotte dal citato decreto legislativo, quali l'introduzione della dicitura "permesso unico lavoro" nei permessi di soggiorno che consentono l'attività di lavoro subordinato, il prolungamento dei termini per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro non stagionale da parte dello Sportello Unico e, infine, le nuove indicazioni sulle domande presentate in eccesso qualora si verifichi successivamente l'esistenza di quote di ingresso residue

INPS - DURC INTERNO

L'INPS, con il **Messaggio n. 4069 del 14 aprile 2014**, interviene nuovamente in relazione alla **nuova gestione del DURC interno** oggetto di trattazione nel precedente Messaggio n. 2889/2014, all'esito della quale, come noto, è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'Istituto, in considerazione delle difficoltà in fase di avvio del nuovo sistema, rende noto che il **primo preavviso di DURC interno negativo** verrà **inviato** il **15 maggio 2014.** Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Con riferimento, infine, alle note di rettifica, l'INPS comunica che quelle già calcolate per il 15 maggio saranno ricalcolate al 15 giugno 2014 ed inviate alle aziende insieme a quelle programmate per l'invio alla stessa data del 15 giugno secondo quanto previsto dal Messaggio n. 2889/2014. Resta ferma l'emissione e l'invio delle restanti note di rettifica al 15 settembre 2014.

CHIARIMENTI INPS SUL NUOVO LAVORO A TERMINE

L'INPS, con il **Messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014**, interviene a seguito dell'entrata in vigore (avvenuta il 21 marzo scorso) del DL 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", fornendo i primi chiarimenti in merito ai risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva del provvedimento in esame.

In particolare, viene chiarito che:

- ferma restando la possibilità, a far tempo dal 21 marzo 2014, di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato senza la necessità di fornire delle ragioni giustificatrici (purché la durata complessiva del rapporto, comprensiva di eventuali proroghe, non superi 36 mesi), il contributo addizionale ASpI dell'1,40%, versato dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, continua a non essere dovuto in relazione ai rapporti a tempo determinato in sostituzione. Per poter beneficiare della predetta esenzione, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva, valorizzando l'elemento <Qualifica3> di <Denuncialndividuale> nel flusso UniEmens con il previsto codice A;
- con riferimento alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpl dell'1,40%, a seguito della trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato

TRANSAZIONI – CONTRIBUTI SU DECISIONE DEL GIUDICE

In materia di **obblighi contributivi**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che in occasione della stipula di un accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore, le somme contenute nello stesso dovranno essere obbligatoriamente assoggettate a contribuzione, salvo che il giudice ne dichiari l'estraneità rispetto al rapporto di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014**, ha precisato che ai fini della qualificazione delle somme economiche oggetto della transazione, non può considerarsi sufficiente la qualificazione data alle stesse dalle parti: sarà solo il giudice a deciderne la natura e, in assenza di statuizione giudiziale, l'INPS sarà legittimato a procedere con la pretesa contributiva.

DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA' 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 il **Decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 19 febbraio 2014** relativo alle modalità attuative delle misure sperimentali per **l'incremento della produttività** del lavoro nel periodo **d'imposta 2014**.

In particolare, il DPCM porta a **3.000 eurol'imponibile** fiscale **assoggettabile** ad imposta sostitutiva nell'anno 2014, mentre conferma in **40.000 euro** il limite di **reddito** da lavoro **dipendente** per **l'anno 2013** che consenta di applicare il beneficio in esame.

Le **somme assoggettabili** a detassazione, nonché i **requisiti** e i **contenuti** che gli accordi collettivi devono rispettare per l'applicazione dello sgravio fiscale, rimangono quelli previsti già per lo **scorso anno**

GARANZIA GIOVANI – PARTE DAL PRIMO MAGGIO IL PIANO NAZIONALE

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il comunicato stampa che ricorda che dal 1° maggio 2014 parte il Piano per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile (Garanzia Giovani).

Gli interessati sono tenuti a registrarsi attraverso il sito web nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, e scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). Tale Regione attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie private accreditate, effettuerà la profilazione, la registrazione al programma e monitorerà le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un "Patto di servizio" e, **entro** i **quattro mesi** successivi, riceveranno un'**offerta**.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà maggio 2014

Studio Bergamini Associati commercialisti e consulenti del lavoro